

escluse dai benefici previsti dal decreto ministeriale del 7 maggio 2008 per esaurimento dei fondi stessi, mentre per gli accordi territoriali sono ancora disponibili dieci milioni di euro;

è opportuno eliminare tale disparità di trattamento ingiustificata e discriminatoria, che penalizza non solo le imprese, ma anche decine di migliaia di dipendenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi brevi un incremento delle risorse del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi con cui incentivare la contrattazione di secondo livello.

9/1972/**94**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Poli, Ruggeri, Delfino, Compagnon.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui ipotecari a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009, non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento — senza *spread* — e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso;

con tale meccanismo la differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo verrebbe corrisposta dallo Stato;

il tetto del 4 per cento, posto come limite per i soli prestiti a tasso variabile, potrebbe provocare numerosi ricorsi da parte dei mutuatari a tasso fisso, fuori dal «calmiere», che si sentissero discriminati dal decreto;

tenuto conto che oggi i tassi di interesse variabile sulla prima casa sono già abbondantemente al di sotto del 4 per cento e che molto probabilmente l'intervento delineato dalla norma scatterà solo se dovessero peggiorare nuovamente i tassi di interesse,

impegna il Governo

a verificare l'esistenza di disuguaglianze e disparità di trattamento e a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte eventualmente ad allargare la misura a coloro che hanno contratto un mutuo a tasso fisso superiore al 4 per cento utilizzando anche le risorse assegnate per la copertura della norma che si rendessero disponibili.

9/1972/**95**. Galletti, Occhiuto.

La Camera,

premessi che:

uno degli obiettivi della strategia di Lisbona prevede il raggiungimento entro il 2010 di un tasso di occupazione femminile pari al 60 per cento;

l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni rispetto alla media dell'Unione europea quanto a presenza femminile nell'imprenditoria;

secondo alcuni studi, il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali;

nell'arco di un anno, da giugno 2007 a giugno 2008 le imprese femminili sono aumentate (+5.523 unità), in particolare modo nel comparto servizi e nelle regioni Lazio, Lombardia e Sicilia, con una fortissima crescita di imprenditrici immigrate, con un +71 per cento di imprese individuali aperte da donne provenienti da

paesi extraeuropei. Un aumento che, se in termini percentuali è modesto (+0,45 per cento), è comunque di notevole consistenza se confrontato al dato complessivo. Senza le imprese guidate da donne, infatti, il saldo finale sarebbe stato pari a zero;

sostenere l'occupazione femminile produrrebbe, pertanto, un contributo notevole alla ripresa dell'economia italiana in questo particolare momento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse ai Fondi esistenti e già destinati al sostegno di iniziative di imprenditoria femminile.

9/1972/**96**. Anna Teresa Formisano.

La Camera,

premesso che:

anche il decreto-legge n. 185 del 2008 non ha esitato ad attingere ai fondi FAS per impieghi impropri rispetto alle finalità cui dovrebbero essere destinati;

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento più diretto e utile per una politica regionale di sviluppo e per offrire un forte contributo alla ripresa dell'intero Paese se impiegato correttamente;

il provvedimento non prevede alcun intervento infrastrutturale di rilevanza sia nel Mezzogiorno in generale che nella Calabria in particolare;

oltre al completamento delle arterie principali rimane insoluto il problema dell'ammodernamento della viabilità secondaria calabrese che rischia di isolare ancor di più le zone interne e meno sviluppate della regione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte alla realizzazione di un moderna ed efficiente viabilità nel Mezzo-

giorno in generale e della viabilità primaria e secondaria calabrese in particolare.

9/1972/**97**. Tassone, Occhiuto.

La Camera,

premesso che:

anche il decreto-legge n. 185 del 2008 non ha esitato ad attingere ai fondi FAS per impieghi impropri rispetto alle finalità cui dovrebbero essere destinati;

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento più diretto e utile per una politica regionale di sviluppo e per offrire un forte contributo alla ripresa dell'intero Paese se impiegato correttamente;

il provvedimento non prevede alcun intervento infrastrutturale di rilevanza sia nel Mezzogiorno in generale che nella Calabria in particolare;

oltre al completamento delle arterie principali rimane insoluto il problema dell'ammodernamento della viabilità secondaria calabrese che rischia di isolare ancor di più le zone interne e meno sviluppate della regione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte alla realizzazione di un moderna ed efficiente viabilità nel Mezzogiorno in generale e della viabilità primaria e secondaria calabrese in particolare.

9/1972/**97**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Tassone, Occhiuto.

La Camera,

premesso che:

tra le cause che hanno contribuito alla mancata realizzazione di un tessuto imprenditoriale solido nel Mezzogiorno, sicuramente occorre rilevare l'assenza di un sistema bancario e creditizio radicato sul territorio in grado di attrarre investi-

menti privati e di consentire di annullare il *gap* socio-economico esistente con le altre aree del Paese;

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha istituito la « Banca del Mezzogiorno Spa » al fine di dotare il Sud Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita;

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008, di conversione in legge del citato decreto, doveva essere nominato il comitato promotore che doveva disciplinare i criteri per la redazione dello statuto e le altre modalità di funzionamento del nuovo istituto bancario;

non veniva però indicato un termine entro cui la banca doveva essere operativa;

sono sempre maggiori le richieste di rientro che le banche fanno alle aziende, e sono sempre maggiori i tempi che impiegano e le incertezze che mostrano nel finanziare operazioni che prima venivano sostenute più facilmente, soprattutto nei confronti delle imprese collocate in aree del Paese meno sviluppate;

la diffusa preoccupazione che la stretta delle banche sui prestiti alle piccole e medie imprese meridionali possa compromettere l'esistenza della maggioranza delle realtà produttive del Sud, soprattutto quelle a vocazione agricola, rende ancor più urgente l'avvio del nuovo istituto bancario,

impegna il Governo

a sollecitare il completamento delle procedure previste dalle disposizioni recate dal decreto legge n. 112 del 2008 al fine di rendere operativa, entro breve tempo, la Banca del Mezzogiorno, quale strumento per sostenere, in questa particolare situazione economica, le realtà imprenditoriali

meridionali e per contribuire alla ripresa di tutta l'economia italiana.

9/1972/98. Occhiuto, Tassone, Ruggeri, Cera, Romano, Ruvolo, Drago, Naro, Mannino, Testa, Zinzi, Pisacane.

La Camera,

premesso che:

i criteri di determinazione della contribuzione figurativa, attualmente in vigore, sono quelli previsti dall'articolo 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981, quando la dichiarazione delle retribuzioni percepite dal lavoratore aveva cadenza annuale e riportava i dati complessivi annuali delle retribuzioni stesse;

a partire dal 1° gennaio 2005, l'INPS dispone dei valori retributivi di ciascun assicurato con cadenza mensile: è pertanto, possibile utilizzare dei valori retributivi più analitici per calcolare l'accredito figurativo,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche legislativa, nell'ambito dei processi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, atta ad aggiornare l'estratto assicurativo del soggetto interessato, in linea con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, adeguando il calcolo per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente in favore del lavoratore.

9/1972/99. Naro, Poli, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

la normativa vigente prevede che al 1° gennaio di ogni anno il pensionato a cui vengono pagate prestazioni collegate al reddito dichiara quanto presume di percepire in quello stesso anno;

ciò determina il sorgere fisiologico dell'indebito dovuto alla dichiarazione di un reddito presunto e non effettivamente

conseguito, con evidenti difficoltà di recupero nei confronti di categorie sociali ed economiche deboli;

sarebbe opportuno intervenire in modo da razionalizzare l'attuale disciplina con riferimento alla formazione degli indebiti pensionistici, favorendo in tal modo, una riduzione delle tensioni sociali che periodicamente si determinano all'atto del recupero di prestazioni già erogate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni normative atte a superare le criticità citate in premessa.

9/1972/**100**. Cera, Poli, Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

con il provvedimento in esame, viene eliminata la norma in base alla quale cesserebbe qualsiasi obbligo contributivo a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile;

in una prima fase quando il servizio civile era basato sull'obiezione di coscienza, si riconosceva agli obiettori il beneficio previdenziale secondo il principio della « contribuzione figurativa », quindi senza nessun esborso a carico dell'ufficio nazionale e dell'obiettore;

sarebbe opportuno promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani, in considerazione del fatto che il numero di volontari, chiamati a svolgere attività di grande rilievo sociale in numerosi campi, negli ultimi anni si è andato progressivamente riducendo;

il riconoscimento, anche ai fini previdenziali, del periodo prestato nel servizio civile, oltre a rappresentare un valido incentivo alla scelta dei giovani, equiparava l'impegno del servizio civile a quello militare e assicurava una maggiore qualità nelle attività a servizio dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare gli effetti applicativi della disposizione ri-

chiamata, anche in considerazione del fatto che, il servizio militare e il richiamo alle armi sono da sempre casi tipici di contribuzione figurativa e della necessità di garantire un costante flusso di volontari per le attività previste dal servizio civile.

9/1972/**101**. Delfino.

La Camera,

premessi che:

per fare fronte alla persistente crisi economica ed occupazionale attuale è necessario ricercare ogni possibile strumento utile a stimolare gli investimenti pubblici;

la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana di modeste dimensioni, è coerente con tale esigenza;

tali interventi, se realizzati nei centri urbani di piccoli o medi comuni o nei quartieri disagiati delle più grandi aree urbane del Paese, oltre ad impiegare risorse e mantenere adeguati livelli di occupazione, potrebbero rappresentare un utile strumento dal punto di vista psicologico, e prevenire i processi di degrado sociale e di sfiducia che normalmente si accompagnano a periodi lunghi di crisi economica;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse finalizzate a finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nei centri urbani di piccoli e medi comuni quale strumento per sostenere l'economia di questi enti locali, specialmente di quelli per cui, a causa di condizioni economiche, sociali e geografiche, maggiore è il rischio che la crisi in atto possa acuire le difficoltà già in atto.

9/1972/**102**. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Compagnon.

La Camera,

premessi che:

il trattato sulla libera circolazione delle persone sottoscritto dalla Svizzera e

l'Unione europea — parte integrante dei sette accordi bilaterali tra la confederazione elvetica e l'UE entrati in vigore il 1° giugno 2002 — sono basati sulla graduale abolizione dei vincoli che per decenni hanno regolato l'accesso al mercato del lavoro svizzero e la relativa normativa in materia di sicurezza sociale;

tra l'Italia e la Svizzera sono stati disciplinati tra l'altro, mediante accordi bilaterali, gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i lavoratori e le lavoratrici italiani aventi lo *status* di « frontaliere ». Come noto, soprattutto la zona di frontiera lombarda e piemontese ha alimentato da decenni un forte flusso di forza lavoro occupata nei cantoni svizzeri confinanti con l'Italia;

sulla base dei summenzionati accordi, la Svizzera retrocede annualmente all'Italia, nella fattispecie all'INPS, gli oneri destinati all'assicurazione per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori e lavoratrici succitati;

i contributi retrocessi dalla Svizzera all'INPS — versati in un fondo apposito gestito con « contabilità separata » — sono stati utilizzati correntemente per finanziare la legge italiana n. 147 del 1997;

il 1° giugno 2009 la Svizzera cesserà la retrocessione all'INPS dei contributi sopra illustrati, avvalendosi delle norme contenute nel trattato sulla libera circolazione delle persone, un passo che coincide con un momento estremamente difficile del mercato del lavoro svizzero. Anche le previsioni più caute, infatti, rilevano le gravi difficoltà del mercato del lavoro nel 2009, a causa della crisi finanziaria ed economica in atto, e già da qualche mese, soprattutto nel comparto dell'industria, molti lavoratori hanno perso il posto di lavoro;

il lavoro transfrontaliero, oltre a costituire un alleggerimento per gli sbocchi occupazionali nel mercato del lavoro italiano lungo le zone di frontiera, ha da sempre costituito un fattore di grande rilevanza per lo sviluppo economico delle

regioni interessate. Si deve inoltre considerare che i fondi in questione non costituiscono un onere per lo Stato italiano risultando essi dal prelievo sulle retribuzioni dei nostri connazionali occupati in Svizzera;

analizzando i periodi di recessione e di stagnazione dell'economia svizzera in passato si evince che i cantoni lungo il confine sud della Svizzera, naturale sbocco della forza lavoro transfrontaliera, hanno economie più deboli rispetto ai cantoni a nord delle Alpi. La situazione occupazionale sul versante italiano, peraltro, è già ora caratterizzata da notevoli difficoltà occupazionali causate dalla crisi economica e finanziaria predetta,

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi inviati dalla Svizzera all'INPS esclusivamente per il finanziamento e l'applicazione della legge n. 147 del 1997 anche dopo la fine delle retrocessioni da parte elvetica, ovvero a partire dal 1° giugno 2009, adottando i provvedimenti di legge che si dovessero rendere necessari e in attesa di una modifica della legge n. 147 del 1997 stessa e del suo rifinanziamento.

9/1972/103. Narducci, Braga.

La Camera,

premesso che:

il trattato sulla libera circolazione delle persone sottoscritto dalla Svizzera e l'Unione europea — parte integrante dei sette accordi bilaterali tra la confederazione elvetica e l'UE entrati in vigore il 1° giugno 2002 — sono basati sulla graduale abolizione dei vincoli che per decenni hanno regolato l'accesso al mercato del lavoro svizzero e la relativa normativa in materia di sicurezza sociale;

tra l'Italia e la Svizzera sono stati disciplinati tra l'altro, mediante accordi

bilaterali, gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i lavoratori e le lavoratrici italiani aventi lo *status* di «frontalieri». Come noto, soprattutto la zona di frontiera lombarda e piemontese ha alimentato da decenni un forte flusso di forza lavoro occupata nei cantoni svizzeri confinanti con l'Italia;

sulla base dei summenzionati accordi, la Svizzera retrocede annualmente all'Italia, nella fattispecie all'INPS, gli oneri destinati all'assicurazione per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori e lavoratrici succitati;

i contributi retrocessi dalla Svizzera all'INPS — versati in un fondo apposito gestito con «contabilità separata» — sono stati utilizzati correntemente per finanziare la legge italiana n. 147 del 1997;

il 1° giugno 2009 la Svizzera cesserà la retrocessione all'INPS dei contributi sopra illustrati, avvalendosi delle norme contenute nel trattato sulla libera circolazione delle persone, un passo che coincide con un momento estremamente difficile del mercato del lavoro svizzero. Anche le previsioni più caute, infatti, rilevano le gravi difficoltà del mercato del lavoro nel 2009, a causa della crisi finanziaria ed economica in atto, e già da qualche mese, soprattutto nel comparto dell'industria, molti lavoratori hanno perso il posto di lavoro;

il lavoro transfrontaliero, oltre a costituire un alleggerimento per gli sbocchi occupazionali nel mercato del lavoro italiano lungo le zone di frontiera, ha da sempre costituito un fattore di grande rilevanza per lo sviluppo economico delle regioni interessate. Si deve inoltre considerare che i fondi in questione non costituiscono un onere per lo Stato italiano risultando essi dal prelievo sulle retribuzioni dei nostri connazionali occupati in Svizzera;

analizzando i periodi di recessione e di stagnazione dell'economia svizzera in passato si evince che i cantoni lungo il confine sud della Svizzera, naturale sbocco

della forza lavoro transfrontaliera, hanno economie più deboli rispetto ai cantoni a nord delle Alpi. La situazione occupazionale sul versante italiano, peraltro, è già ora caratterizzata da notevoli difficoltà occupazionali causate dalla crisi economica e finanziaria predetta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare i fondi, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, inviati dalla Svizzera all'INPS esclusivamente per il finanziamento e l'applicazione della legge n. 147 del 1997 anche dopo la fine delle retrocessioni da parte elvetica, ovvero a partire dal 1° giugno 2009, adottando i provvedimenti di legge che si dovessero rendere necessari e in attesa di una modifica della legge n. 147 del 1997 stessa e del suo rifinanziamento.

9/1972/103. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Narducci, Braga, Garavini.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 al comune di Roma è stato riconosciuta una anticipazione di 500 milioni di euro per fronteggiare lo stato deficitario, a valere sulle disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti;

l'articolo 5 del successivo decreto legge n. 154 del 2008 ha attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni per la restituzione di quanto anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Le suddette risorse sono state poste a carico degli stanziamenti dei fondi FAS, risorse finanziarie destinate allo sviluppo degli investimenti delle aree sottosviluppate;

considerate le potenzialità del Comune di Roma, era auspicabile che il deficit finanziario, derivante da anni di cattiva gestione, fosse stato affrontato mediante vendite di patrimonio immobiliare ed altre soluzioni afferenti alla riscossione di tasse e tributi;

inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008 ha attribuito, a decorrere dall'anno 2010, un contributo fisso annuale al Comune di Roma di 500 milioni di euro;

è evidente che i continui sussidi finanziari per il Comune di Roma mal si conciliano con un principio di parità di trattamento rispetto agli altri comuni d'Italia;

sì rileva che molti comuni, soprattutto i più virtuosi, hanno subito negli ultimi anni decurtazione di trasferimenti erariali e, pur se i loro bilanci sono in avanzo, non possono procedere ad incrementare gli investimenti in conto capitale a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

considerato che:

una modifica apportata all'articolo 18 del decreto legge in esame nelle Commissioni riunite ha introdotto i commi 4-*quater* e 4-*quinqüies*, che prevedono un ulteriore sostegno per il comune di Roma, esentando la gestione ordinaria dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2009;

tale misura consentirà al comune di Roma di escludere dal patto le maggiori spese di investimento strutturale per la realizzazione della linea metropolitana, una deroga a nuove spese di investimento non consentite, peraltro, agli altri comuni, in particolare quelli con i bilanci in avanzo, che vorrebbero e potrebbero realizzare nuove opere funzionali per i loro cittadini residenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le stesse misure anche per quei comuni che si trovano in condizioni analoghe e di estendere le agevolazioni accordate al Comune di Roma, in materia di sottomissione ai vincoli del patto di stabilità, ai comuni, almeno i virtuosi, che necessitano di investimenti in opere ed infrastrutture.

9/1972/104. Dal Lago, Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 al comune di Roma è stato riconosciuta una anticipazione di 500 milioni di euro per fronteggiare lo stato deficitario, a valere sulle disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti;

l'articolo 5 del successivo decreto legge n. 154 del 2008 ha attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni per la restituzione di quanto anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Le suddette risorse sono state poste a carico degli stanziamenti dei fondi FAS, risorse finanziarie destinate allo sviluppo degli investimenti delle aree sottosviluppate;

considerate le potenzialità del Comune di Roma, era auspicabile che il deficit finanziario, derivante da anni di cattiva gestione, fosse stato affrontato mediante vendite di patrimonio immobiliare ed altre soluzioni afferenti alla riscossione di tasse e tributi;

inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008 ha attribuito, a decorrere dall'anno 2010, un contributo fisso annuale al Comune di Roma di 500 milioni di euro;

è evidente che i continui sussidi finanziari per il Comune di Roma mal si conciliano con un principio di parità di trattamento rispetto agli altri comuni d'Italia;

sì rileva che molti comuni, soprattutto i più virtuosi, hanno subito negli ultimi anni decurtazione di trasferimenti erariali e, pur se i loro bilanci sono in avanzo, non possono procedere ad incrementare gli investimenti in conto capitale a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

considerato che:

una modifica apportata all'articolo 18 del decreto legge in esame nelle Commissioni riunite ha introdotto i commi 4-*quater* e 4-*quinqüies*, che prevedono un

ulteriore sostegno per il comune di Roma, esentando la gestione ordinaria dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2009;

tale misura consentirà al comune di Roma di escludere dal patto le maggiori spese di investimento strutturale per la realizzazione della linea metropolitana, una deroga a nuove spese di investimento non consentite, peraltro, agli altri comuni, in particolare quelli con i bilanci in avanzo, che vorrebbero e potrebbero realizzare nuove opere funzionali per i loro cittadini residenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure analoghe anche per quei comuni che in ragione della rilevanza istituzionale possano esibire la medesima specificità del comune di Roma, in materia di sottomissione ai vincoli del patto di stabilità, e per i comuni, almeno i virtuosi, che necessitano di investimenti in opere infrastrutturali.

9/1972/104. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Dal Lago, Montagnoli, Zorzato.

La Camera,

premesso che:

l'intesa tra Cai e Air France ha determinato un netto declassamento dell'aeroporto di Malpensa e del sistema aeroportuale lombardo;

il 42 per cento delle importazioni e il 29 per cento delle esportazioni effettuate tramite trasporto aereo in Italia sono garantite dalle infrastrutture aeroportuali presenti in Lombardia dove opera il 52 per cento delle imprese a partecipazione estera presenti in Italia, pari a circa 3500 imprese che impiegano oltre 410.000 dipendenti;

Malpensa è stato fra il 2006 e il 2007 il primo aeroporto d'Europa per tassi

di sviluppo del traffico merci (+ 24 per cento) e secondo per numero di passeggeri (+ 13 per cento);

le rotte intercontinentali cancellate o ridotte riguardano aree geografiche con le quali l'intero Nord Italia intrattiene intense relazioni commerciali, economiche e di interscambi culturali;

il piano industriale di Cai ha previsto l'abbandono del settore cargo di Malpensa costringendo le imprese che esportano ad utilizzare gli aeroporti di Monaco, Zurigo, Francoforte ed Amsterdam;

questa scelta costituisce un evidente danno per la competitività delle imprese che risulta tanto più insopportabile in un contesto di crisi economica che, al contrario, richiederebbe l'impegno e l'apporto delle aree più dinamiche del Paese,

impegna il Governo:

a definire urgentemente un piano nazionale del trasporto aereo;

a perseguire nell'interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, una politica incentrata sulla libera concorrenza e volta alla piena liberalizzazione dei diritti di volo, assicurando la conseguente possibilità di fare atterrare e decollare sulle piste dell'aeroporto di Malpensa altre compagnie aeree che con i loro vettori possano coprire le rotte intercontinentali abbandonate da Alitalia, il cui utilizzo è oggi impedito proprio dagli accordi internazionali bilaterali;

a definire con le istituzioni locali il quadro delle priorità rispetto alle quali dare avvio alla rinegoziazione degli accordi bilaterali, affinché il subentro di nuovi vettori di riferimento risulti pienamente coerente con i piani industriali per lo sviluppo di Malpensa e del sistema aeroportuale lombardo e piemontese;

a garantire inoltre un analogo approccio ispirato a principi di concorrenzialità ai collegamenti interni, che oggi

risultano penalizzati e ridotti nel numero, rimuovendo le cause che si frappongono a politiche di libero mercato, causa principale dell'alto costo della mobilità aerea in Italia;

ad accompagnare tale complesso di decisioni di carattere strategico per il rilancio di Malpensa e del sistema aeroportuale nel suo complesso, con i necessari impegni volti ad assicurare la tutela dei posti di lavoro generati dall'aeroporto, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e indiretti; ciò sia attraverso opportune dotazione dei fondi da stanziare per gli ammortizzatori sociali, che occorre tengano conto in modo idoneo della pluralità delle tipologie contrattuali presenti nel sistema aeroportuale, sia assicurando le opportune tutele sociali nella mobilità da posto a posto, sia attraverso politiche di investimento per la realizzazione delle opere volte ad assicurare il completamento del sistema infrastrutturale di accesso a Malpensa in ciò confermando anche gli impegni assunti in tal senso, anche in sede di candidatura di Milano all'Expo 2015;

a assicurare che, nelle more dell'operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, l'operatività del servizio, in analogia con quanto fatto per il trasporto passeggeri, sia garantita dalla gestione commissariale senza soluzioni di continuità, accelerando nel contempo il disbrigo delle procedure atte a garantire l'immediata operatività dei nuovi vettori; ciò a difesa dei livelli occupazionali diretti e indiretti del servizio, delle esigenze di mobilità delle merci espresse dal sistema delle imprese e per evitare aggravii del trasporto merci su gomma.

9/1972/105. Marantelli, Fiano, Peluffo, De Biasi, Misiani, Marco Carra, Braga, Mosca, Codurelli, Farinone, Pizzetti.

La Camera,

premesso che:

l'intesa tra Cai e Air France ha determinato un netto declassamento del-

l'aeroporto di Malpensa e del sistema aeroportuale lombardo;

il 42 per cento delle importazioni e il 29 per cento delle esportazioni effettuate tramite trasporto aereo in Italia sono garantite dalle infrastrutture aeroportuali presenti in Lombardia dove opera il 52 per cento delle imprese a partecipazione estera presenti in Italia, pari a circa 3500 imprese che impiegano oltre 410.000 dipendenti;

Malpensa è stato fra il 2006 e il 2007 il primo aeroporto d'Europa per tassi di sviluppo del traffico merci (+ 24 per cento) e secondo per numero di passeggeri (+ 13 per cento);

le rotte intercontinentali cancellate o ridotte riguardano aree geografiche con le quali l'intero Nord Italia intrattiene intense relazioni commerciali, economiche e di interscambi culturali;

il piano industriale di Cai ha previsto l'abbandono del settore cargo di Malpensa costringendo le imprese che esportano ad utilizzare gli aeroporti di Monaco, Zurigo, Francoforte ed Amsterdam;

questa scelta costituisce un evidente danno per la competitività delle imprese che risulta tanto più insopportabile in un contesto di crisi economica che, al contrario, richiederebbe l'impegno e l'apporto delle aree più dinamiche del Paese,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di definire urgentemente un piano nazionale del trasporto aereo;

a perseguire nell'interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, una politica incentrata sulla libera concorrenza e volta alla piena liberalizzazione dei diritti di volo, assicurando la conseguente possibilità di fare atterrare e decollare sulle piste dell'aeroporto di Mal-

pensa altre compagnie aeree che con i loro vettori possano coprire le rotte intercontinentali abbandonate da Alitalia, il cui utilizzo è oggi impedito proprio dagli accordi internazionali bilaterali;

a definire con le istituzioni locali il quadro delle priorità rispetto alle quali dare avvio alla rinegoziazione degli accordi bilaterali, affinché il subentro di nuovi vettori di riferimento risulti pienamente coerente con i piani industriali per lo sviluppo di Malpensa e del sistema aeroportuale lombardo e piemontese;

a garantire inoltre un analogo appoggio ispirato a principi di concorrenzialità ai collegamenti interni, che oggi risultano penalizzati e ridotti nel numero, rimuovendo le cause che si frappongono a politiche di libero mercato, causa principale dell'alto costo della mobilità aerea in Italia;

ad accompagnare tale complesso di decisioni di carattere strategico per il rilancio di Malpensa e del sistema aeroportuale nel suo complesso, con i necessari impegni volti ad assicurare la tutela dei posti di lavoro generati dall'aeroporto, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e indiretti; ciò sia attraverso opportune dotazione dei fondi da stanziare per gli ammortizzatori sociali, che occorre tengano conto in modo idoneo della pluralità delle tipologie contrattuali presenti nel sistema aeroportuale, sia assicurando le opportune tutele sociali nella mobilità da posto a posto, sia attraverso politiche di investimento per la realizzazione delle opere volte ad assicurare il completamento del sistema infrastrutturale di accesso a Malpensa in ciò confermando anche gli impegni assunti in tal senso, anche in sede di candidatura di Milano all'Expo 2015;

a assicurare che, nelle more dell'operatività di nuovi vettori nei settori merci che subentrino ad Alitalia Cargo, l'operatività del servizio, in analogia con quanto fatto per il trasporto passeggeri, sia garantita dalla gestione commissariale senza soluzioni di continuità, accelerando nel

contempo il disbrigo delle procedure atte a garantire l'immediata operatività dei nuovi vettori; ciò a difesa dei livelli occupazionali diretti e indiretti del servizio, delle esigenze di mobilità delle merci espresse dal sistema delle imprese e per evitare aggravii del trasporto merci su gomma.

9/1972/105. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marantelli, Fiano, Peluffo, De Biasi, Misiani, Marco Carra.

La Camera,

premesso che:

la modernizzazione del settore e lo sviluppo dell'innovazione nella rete di telefonia fissa (cui si deve accompagnare una uguale attenzione alle nuove reti a banda larga basate su tecnologie *wireless*) e nei servizi Internet sono una priorità per le strategie di sviluppo del Paese;

tale strategia non può però prescindere dal consolidamento delle logiche di mercato tra gli operatori, i quali vanno messi nelle condizioni di competere tra loro su una base di parità;

è auspicabile che la diffusione della banda larga sia promossa attraverso meccanismi automatici, quali la riduzione del carico fiscale gravante sulla tecnologia, anziché attraverso misure discrezionali di finanziamento, le quali possono distorcere le normali dinamiche di mercato;

la tecnologia Adsl rappresenta sempre più un servizio essenziale — per ogni attività professionale e di studio — e, in quanto tale, meritoria di una « preferenza » fiscale del legislatore;

è auspicabile che quanti sono oggi esclusi dai servizi più innovativi (per scelte economiche e commerciali comunque legate ad un operatore) non sopportino i costi di gestione di servizi di cui non godono i benefici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere la tecnologia ADSL nell'alveo dei beni e servizi ad IVA agevolata;

a considerare la possibilità, ove compatibile con la normativa, di una integrazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di riconoscere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di modulare il costo del canone di abbonamento Telecom in relazione alla possibilità per gli utenti di accedere alla tecnologia ADSL per il collegamento alla rete Internet, in questo modo prevedendo una riduzione del canone in favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet.

9/1972/**106**. Della Vedova.

La Camera,

premesso che:

la modernizzazione del settore e lo sviluppo dell'innovazione nella rete di telefonia fissa (cui si deve accompagnare una uguale attenzione alle nuove reti a banda larga basate su tecnologie *wireless*) e nei servizi Internet sono una priorità per le strategie di sviluppo del Paese;

tale strategia non può però prescindere dal consolidamento delle logiche di mercato tra gli operatori, i quali vanno messi nelle condizioni di competere tra loro su una base di parità;

è auspicabile che la diffusione della banda larga sia promossa attraverso meccanismi automatici, quali la riduzione del carico fiscale gravante sulla tecnologia, anziché attraverso misure discrezionali di finanziamento, le quali possono distorcere le normali dinamiche di mercato;

la tecnologia Adsl rappresenta sempre più un servizio essenziale — per ogni attività professionale e di studio — e, in quanto tale, meritoria di una « preferenza » fiscale del legislatore;

è auspicabile che quanti sono oggi esclusi dai servizi più innovativi (per scelte

economiche e commerciali comunque legate ad un operatore) non sopportino i costi di gestione di servizi di cui non godono i benefici;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità, ove compatibile con la normativa, di una integrazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di riconoscere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di modulare il costo del canone di abbonamento Telecom in relazione alla possibilità per gli utenti di accedere alla tecnologia ADSL per il collegamento alla rete Internet, in questo modo prevedendo una riduzione del canone in favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet.

9/1972/**106**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Della Vedova.

La Camera,

premesso che:

in questo contesto di crisi del sistema economico e produttivo che attanaglia il Paese vi sono molti casi di concessione in proroga di ammortizzatori sociali per lavoratori di aree in crisi da più anni;

in alcuni casi tale concessione riguarda lavoratori ultracinquantenni che hanno più di trenta anni di età contributiva e per i quali è molto difficile trovare una nuova occupazione soprattutto in una situazione di crisi;

nell'ambito del decreto in esame sono state previste misure per il pre pensionamento dei giornalisti alla luce della crisi che riguarda il comparto dell'editoria;

la legge di riforma del sistema previdenziale legge 23 agosto 2004, n. 243, modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'articolo 1 comma 18 e 18 *bis*, ha previsto una deroga in favore dei lavora-

tori collocati in mobilità ai maggiori requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di anzianità;

infatti, dal 1° gennaio 2008 nel limite massimo di 10.000 unità, in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per effetto di accordi siglati entro il 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le « vecchie » regole per l'accesso alla pensione di anzianità sia per quanto riguarda i requisiti (57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione) che per le finestre di accesso a condizione che perfezionino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;

nell'individuare le predette 10.000 unità, l'Inps ha escluso i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni tra cui i destinatari di provvedimenti in deroga;

si verificherà, pertanto, la situazione assurda in base alla quale due lavoratori, entrambi collocati in mobilità, uno nell'anno 1996 e l'altro nell'anno 2006, che hanno compiuto 57 anni di età e 35 anni di contributi a luglio 2008, potranno accedere alla pensione di anzianità in due date diverse: il primo, quello espulso dal mondo del lavoro il 1996, dal 1° luglio 2011, il secondo, espulso dal mondo del lavoro dieci anni dopo e cioè nel 2006, dal 1° gennaio 2009;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di concedere come misura di sostegno ai lavoratori ultracinquantenni in mobilità in deroga, con almeno tre proroghe consecutive, l'accesso ai requisiti previdenziali così come prevista dalla legge n. 24 dicembre 2007, n. 247.

9/1972/107. Burtone.

La Camera,

premesso che:

in questo contesto di crisi del sistema economico e produttivo che attana-

glia il Paese vi sono molti casi di concessione in proroga di ammortizzatori sociali per lavoratori di aree in crisi da più anni;

in alcuni casi tale concessione riguarda lavoratori ultracinquantenni che hanno più di trenta anni di età contributiva e per i quali è molto difficile trovare una nuova occupazione soprattutto in una situazione di crisi;

nell'ambito del decreto in esame sono state previste misure per il prepensionamento dei giornalisti alla luce della crisi che riguarda il comparto dell'editoria;

la legge di riforma del sistema previdenziale legge 23 agosto 2004, n. 243, modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'articolo 1 comma 18 e 18 bis, ha previsto una deroga in favore dei lavoratori collocati in mobilità ai maggiori requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di anzianità;

infatti, dal 1° gennaio 2008 nel limite massimo di 10.000 unità, in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per effetto di accordi siglati entro il 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le « vecchie » regole per l'accesso alla pensione di anzianità sia per quanto riguarda i requisiti (57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione) che per le finestre di accesso a condizione che perfezionino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;

nell'individuare le predette 10.000 unità, l'Inps ha escluso i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni tra cui i destinatari di provvedimenti in deroga;

si verificherà, pertanto, la situazione assurda in base alla quale due lavoratori, entrambi collocati in mobilità, uno nell'anno 1996 e l'altro nell'anno 2006, che hanno compiuto 57 anni di età e 35 anni di contributi a luglio 2008, potranno accedere alla pensione di anzianità;

nità in due date diverse: il primo, quello espulso dal mondo del lavoro il 1996, dal 1° luglio 2011, il secondo, espulso dal mondo del lavoro dieci anni dopo e cioè nel 2006, dal 1° gennaio 2009;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare la possibilità di concedere come misura di sostegno ai lavoratori ultracinquantenni in mobilità in deroga, con almeno tre proroghe consecutive, l'accesso ai requisiti previdenziali così come prevista dalla legge n. 24 dicembre 2007, n. 247.

9/1972/**107**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Burtone.

La Camera,

premessi che:

nell'ambito della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori nelle aree in crisi è previsto l'obbligo della diminuzione del dieci per cento della platea dei beneficiari relativa all'anno precedente;

in un contesto economico così difficile e complicato in cui in molte aree sia al Nord ma soprattutto al Sud è assai complicato poter essere ricollocati questa previsione obbligatoria del 10 per cento diventa una « norma capestro » che rischia di penalizzare tantissime migliaia di lavoratori;

si è in una situazione in cui l'indennità di mobilità diventa vitale per il lavoratore e la sua famiglia,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare le ulteriori iniziative normative volte, almeno per l'anno 2009, a sopprimere il vincolo del 10 per cento rispetto alla diminuzione della platea complessiva dei beneficiari al fine di evitare che i lavoratori che hanno perso il posto di

lavoro possano trovarsi anche senza sussidio in quanto non si riesce a raggiungere questa soglia di rioccupati.

9/1972/**108**. Cuomo, Burtone.

La Camera,

premessi che:

nell'ambito della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori nelle aree in crisi è previsto l'obbligo della diminuzione del dieci per cento della platea dei beneficiari relativa all'anno precedente;

in un contesto economico così difficile e complicato in cui in molte aree sia al Nord ma soprattutto al Sud è assai complicato poter essere ricollocati questa previsione obbligatoria del 10 per cento diventa una « norma capestro » che rischia di penalizzare tantissime migliaia di lavoratori;

si è in una situazione in cui l'indennità di mobilità diventa vitale per il lavoratore e la sua famiglia,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare eventuali nuove iniziative normative.

9/1972/**108**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cuomo, Burtone.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 19-*bis* promuove l'imprenditoria giovanile per contribuire a rilanciare l'economia del Paese;

si è determinata una situazione di grave malessere dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, promossa dalla legge n. 95 del 1995 (ex legge n. 44 del 1986), per via delle difficoltà congiunturali;

accanto allo sforzo di rilanciare l'attività di lavoro autonomo dei giovani va messa in opera ogni azione per salvare le imprese esistenti soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia per l'aggravamento, in questa area, delle condizioni economiche generali;

molte imprese finanziate dalla legge n. 95 del 1995 (ex legge n. 44 del 1986) hanno esposizione debitoria con Sviluppo Italia e alcune hanno in atto procedure esecutive;

a causa della grave crisi finanziaria gli istituti di credito non solo si rifiutano di stipulare mutui, ma hanno anche ridotto l'erogazione dei mezzi finanziari a breve e medio termine;

sono possibili diverse soluzioni per salvare le imprese in crisi, che vanno dalla possibilità di consentire un rientro dall'esposizione con Sviluppo Italia attraverso una rateizzazione quindicennale oppure dal trasferimento dell'esposizione debitoria alle regioni meridionali attraverso un accordo tra queste ultime e Sviluppo Italia in modo da consentire l'intervento delle regioni nel capitale di rischio mediante la trasformazione del debito in partecipazione al capitale societario,

impegna il Governo:

a favorire ogni soluzione per evitare le procedure esecutive a danno delle aziende nate con i finanziamenti della legge n. 95 del 1995 (ex legge n. 44 del 1986) sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno;

a invitare Sviluppo Italia a valutare quali agevolazioni siano possibili per alimentare la continuità dell'attività imprenditoriale dei giovani.

9/1972/**109**. Cesare Marini, Laratta, Calvisi, Oliverio, Lo Moro, Laganà Fortugno, Capodicasa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 19-*bis* promuove l'imprenditoria giovanile per contribuire a rilanciare l'economia del Paese;

si è determinata una situazione di grave malessere dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, promossa dalla legge n. 95 del 1995 (ex legge n. 44 del 1986), per via delle difficoltà congiunturali;

accanto allo sforzo di rilanciare l'attività di lavoro autonomo dei giovani va messa in opera ogni azione per salvare le imprese esistenti soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia per l'aggravamento, in questa area, delle condizioni economiche generali;

molte imprese finanziate dalla legge n. 95 del 1995 (ex legge n. 44 del 1986) hanno esposizione debitoria con Sviluppo Italia e alcune hanno in atto procedure esecutive;

a causa della grave crisi finanziaria gli istituti di credito non solo si rifiutano di stipulare mutui, ma hanno anche ridotto l'erogazione dei mezzi finanziari a breve e medio termine;

sono possibili diverse soluzioni per salvare le imprese in crisi, che vanno dalla possibilità di consentire un rientro dall'esposizione con Sviluppo Italia attraverso una rateizzazione quindicennale oppure dal trasferimento dell'esposizione debitoria alle regioni meridionali attraverso un accordo tra queste ultime e Sviluppo Italia in modo da consentire l'intervento delle regioni nel capitale di rischio mediante la trasformazione del debito in partecipazione al capitale societario,

impegna il Governo:

a invitare Sviluppo Italia a valutare quali agevolazioni siano possibili per alimentare la continuità dell'attività imprenditoriale dei giovani, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.

9/1972/**109**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cesare Marini, Laratta, Calvisi, Oliverio, Lo Moro, Laganà Fortugno, Capodicasa, De Pasquale.

La Camera,

premessò che:

dopo la complessa e lunga operazione per la cessione di Alitalia alla nuova Società CAI, si sono determinate forti riduzioni nei numeri di voli negli aeroporti italiani;

in tale contesto si è registrato un taglio di tratte aeree soprattutto negli aeroporti di medio-piccola dimensione;

in Friuli Venezia Giulia è attivo l'aeroporto di Ronchi dei Legionari che svolge una funzione strategica a sostegno delle attività economico, commerciali e turistiche dell'intera regione;

con la riduzione dei voli da e per Roma e Milano si è determinata anche per il sopra menzionato aeroporto una situazione di difficoltà che si ripercuote, tra l'altro, nel bacino di utenza proveniente dalla vicina Slovenia e dalla Carinzia;

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative per favorire la presenza di nuove compagnie nazionali e internazionali al fine di migliorare e potenziare i collegamenti aerei tra il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con le altre aree del Paese, in particolare con Roma, Milano, Genova e Napoli e con le capitali dell'Europa centrale e dell'est.

9/1972/**110**. Strizzolo, Maran, Rosato, Compagnon, Monai.

La Camera,

premessò che:

dopo la complessa e lunga operazione per la cessione di Alitalia alla nuova Società CAI, si sono determinate forti riduzioni nei numeri di voli negli aeroporti italiani;

in tale contesto si è registrato un taglio di tratte aeree soprattutto negli aeroporti di medio-piccola dimensione;

in Friuli Venezia Giulia è attivo l'aeroporto di Ronchi dei Legionari che svolge una funzione strategica a sostegno delle attività economico, commerciali e turistiche dell'intera regione;

con la riduzione dei voli da e per Roma e Milano si è determinata anche per il sopra menzionato aeroporto una situazione di difficoltà che si ripercuote, tra l'altro, nel bacino di utenza proveniente dalla vicina Slovenia e dalla Carinzia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative per favorire la presenza di nuove compagnie nazionali e internazionali al fine di migliorare e potenziare i collegamenti aerei tra il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con le altre aree del Paese, in particolare con Roma, Milano, Genova e Napoli e con le capitali dell'Europa centrale e dell'est.

9/1972/**110**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Strizzolo, Maran, Rosato, Compagnon, Monai.

La Camera,

premessò che:

il taglio drastico delle risorse economiche a disposizione per le politiche sociali ha colpito anche il servizio civile nazionale facendo passare le risorse stanziolate dai 299 milioni per il 2008 dal precedente esecutivo ai 171 previsti nella finanziaria per il 2009, il peggiore della storia recente del servizio civile nazionale;

il negare i fondi e gli incentivi a questa istituzione equivale a negare una reale possibilità di crescita personale e professionale a migliaia di ragazzi e ragazze di questo Paese, oltre che sottrarre energie e risorse utili al miglioramento della comunità;

attualmente, vista la scarsità di fondi stanziati per il servizio civile, soltanto poco più della metà delle domande

dei ragazzi viene accolta, creando così anche una disaffezione di questi verso l'istituto del servizio civile;

il rimborso spese offerto ai volontari per svolgere il servizio civile è pari attualmente a 433,80 euro netti mensili ed è qualificato come reddito di collaborazione coordinata e continuata, con un obbligo a coprire un minimo di 1400 ore di attività nell'arco dell'anno ed una retribuzione oraria pari a circa di 3,71 euro;

a tale situazione già di per sé critica, è aggravata dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame, che abolisce l'obbligo della contribuzione pensionistica da parte del Fondo nazionale per il servizio civile a decorrere dal 1° gennaio 2009. I periodi di servizio civile nazionale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione, rendendo così ancora minore, di fatto, la contribuzione percepita dai ragazzi che vogliono investire un anno della loro vita in progetti di aiuto e solidarietà verso il prossimo,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune misure affinché il servizio civile possa disporre, già a partire dall'anno 2009, delle risorse necessarie per tornare ad essere popolare e di reale impatto educativo e culturale per tutta la società civile, quale momento non solo di crescita e di formazione per tutti quei giovani che decidono di prendervi parte, ma anche di valorizzazione delle attività realizzate da tutte quelle realtà che scelgono di avvalersi dell'ausilio dei volontari, contribuendo così allo sviluppo del Paese;

a riconsiderare la possibilità che i contributi pensionistici non siano posti a carico dei ragazzi che scelgono di svolgere

questo servizio ma che continuino ad essere a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

9/1972/111. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbröllini.

La Camera,

premesso che:

il taglio drastico delle risorse economiche a disposizione per le politiche sociali ha colpito anche il servizio civile nazionale facendo passare le risorse stanziolate dai 299 milioni per il 2008 dal precedente esecutivo ai 171 previsti nella finanziaria per il 2009, il peggiore della storia recente del servizio civile nazionale;

il negare i fondi e gli incentivi a questa istituzione equivale a negare una reale possibilità di crescita personale e professionale a migliaia di ragazzi e ragazze di questo Paese, oltre che sottrarre energie e risorse utili al miglioramento della comunità;

attualmente, vista la scarsità di fondi stanziati per il servizio civile, soltanto poco più della metà delle domande dei ragazzi viene accolta, creando così anche una disaffezione di questi verso l'istituto del servizio civile;

il rimborso spese offerto ai volontari per svolgere il servizio civile è pari attualmente a 433,80 euro netti mensili ed è qualificato come reddito di collaborazione coordinata e continuata, con un obbligo a coprire un minimo di 1400 ore di attività nell'arco dell'anno ed una retribuzione oraria pari a circa di 3,71 euro;

a tale situazione già di per sé critica, è aggravata dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame, che abolisce l'obbligo della contribuzione pensionistica da parte del Fondo nazionale per il servizio civile a decorrere dal 1° gennaio 2009. I periodi di servizio civile nazionale che verranno prestati dai volontari avviati